La Giuria D'Appello nelle persone di Francesco N. Tubarchi (Pres), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giuseppe Meo, Giorgio Ballerini Giacometti (membri effettivi), Eugenio Torre e Adolfo Villani (membri supplenti), con Marco Alberti, Sergio Pepe, Giuseppe Russo e Nicola Vescia (uditori) ha assunto la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione "ZifZaf" - ITA 149 - Classe Meteor per chiedere la riforma della decisione del Comitato per le proteste del Campionato Invernale Meteor, organizzato dalla Società A.V.A.V. di Luino il 21 novembre 2004, con la quale é stato squalificato per aver infranto la Regola 11 R.R. ISAF.

Si premette che ITA 149 aveva presentato protesta contro ITA 333 esponendo che, navigando di bolina <u>mure a dritta</u> verso la linea di partenza, si era trovava al momento dello "start" "impegnata" fra ITA 333 e la Barca Comitato e che ITA 333, avendo orzato senza alcun preavviso, aveva colliso con ITA 149 che a sua volta aveva urtato la parte estrema della barca del Comitato di regata provocando danni.

Il Comitato per le proteste ha in fatto accertato che le due barche erano <u>mure a dritta</u>, che le loro rotte erano convergenti per superare la linea di partenza in prossimità della barca del Comitato di regata e che ITA 149, <u>sopravento</u>, <u>ingaggiato</u> ma più "poggiato" rispetto ad ITA 333, si era "abbrivato" per partire ma, non avendo abbastanza <u>spazio</u> per passare, aveva colliso prima con ITA 333 e successivamente con la parte poppiera della barca del Comitato di regata.

Conseguentemente il Comitato per le proteste lo squalificava per infrazione alla Regola <u>11</u>.

ITA 149 ha presentato tempestivo appello lamentando che il Comitato per le proteste non aveva mantenuto oggettiva neutralità nella disamina dell'accaduto e non aveva tenuto in debito conto alcuni fatti determinanti, puntualmente rilevati dal ricorrente, quali la posizione e la tipologia dei segni dell'urto, la testimonianza sull'accaduto di un membro del Comitato (non verbalizzata per iscritto) e, infine, la possibile violazione delle regole 16 (cambiamento di rotta) e 14 (evitare i contatti) da parte di ITA 333.

Il Presidente del Comitato per le proteste nelle sue osservazioni ha sottolineato la differenza di velocità fra le due imbarcazioni, le loro rotte convergenti e la dinamica della collisione elementi tutti che inducevano a dover ritenere che per ITA 333 era impossibile evitare l'urto.

Questa Giuria d'Appello, riassunti fatti e difese, ritiene di rilevare preliminarmente:

- che può essere proposto appello contro l'interpretazione data da un Comitato per le proteste ad una regola o le procedure seguite ma non avverso i fatti accertati posti a fondamento della decisione (reg. 70.1);
- che nel caso in esame l'accertamento dei fatti e la decisione stessa appaiono sufficientemente completi ed esenti da errori o vizi logici;
- che il Regolamento di regata stesso nella sua corretta interpretazione ha sempre cercato di contrastare e di impedire che i concorrenti, posizionandosi all'estremità di una linea di partenza ma senza superarla, si incuneassero al segnale di partenza fra le barche sopraggiungenti sottovento e la boa (o la Barca Comitato) provocando confusione ed inevitabili collisioni (regola antibarging, oggi riferibile alle regole 18, 18.1(a);
- che non possono, nella fattispecie, trovare applicazione né regola 16 R.R. ISAF in quanto non è stata accertata la modifica di rotta da parte di ITA 333, (e comunque non applicabile al caso), né la regola 14 R.R. ISAF vista l'impossibilità di ITA 333 di manovrare per evitare con successo la collisione

ciò premesso e ritenuto questa Giuria d'Appello respinge il ricorso proposto dall'imbarcazione "Zif Zaf" ITA 149 perché la decisione appellata appare conforme alle regole invocate ed applicate ed esente da vizi logici o da errori..

Così deciso a Genova il 26 febbraio 2005.

Relatore ed Estensore (Adolfo Villani)

II Presidente (Francesco N. Tubarchi)